

TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3[^] lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 10 maggio 2021, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

nel procedimento civile in primo grado in materia di previdenza obbligatoria iscritto al n. 3 del RGAC dell'anno 2020, vertente tra:

F.R., rappr.to e difeso dall'Avv. M. V. - ricorrente

E

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappr.to e difeso dall'Avv. A. B. – convenuto

DISPOSITIVO

definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:

- a) dichiara non dovuta la somma richiesta con nota del siccome relativa a credito prescritto;
- b) condanna l'Inps alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in €. per spese e €. per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa.

OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso telematico pervenuto il 20/11/2020 F.R. conveniva qui in giudizio l'INPS.

Esposto (in sintesi): di aver svolto, fino al giugno 2018, attività paramedica in forma autonoma; dopo di che aveva svolto attività di lavoro dipendente; che l'Istituto, con avviso (recte, lettera) del 10/9/2020, gli aveva chiesto il pagamento della somma di €. 6.886,98 a titolo di contribuzione sul reddito da lavoro autonomo (art.2, co.26, legge n.335/95) percepito nell'anno 2014; di aver inutilmente proposto ricorso amministrativo;

dedotto che la richiesta era illegittima perchè (in sintesi):

- a) prescrizione estintiva ex art.3, co.9, legge n.335/95;

chiedeva (in sintesi):

1) dichiararsi non dovuta la somma richiesta.

Resisteva l'INAIL chiedendo dichiararsi l'avversa domanda inammissibile e/o infondata perché (in sintesi): il termine prescrizione decorreva non dalla scadenza del termine per il pagamento, ma dalla data in cui l'Ufficio finanziario provvedeva a liquidare il contributo dovuto, o semmai dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, posto che prima di ciò esso non era liquido né esigibile e quindi non poteva essere fatto valere ex art. 2935 c.c.; 2 infatti l'art. 3 del DM 29 novembre 1995 faceva riferimento ai redditi dichiarati ai fini dell'Irpef, così equiparandolo al reddito fiscale; e comunque il decorso della prescrizione era sospeso per occultamento doloso ex art. 2941 c.c., avendo l'attore omissso di compilare l'autodenuncia del contributo nel modello RR della dichiarazione dei redditi.

La causa, istruita per documenti, è stata decisa come dispositivo.

La domanda attorea appare fondata e merita accoglimento.

L'eccezione di tardività del ricorso è immotivata ed incomprensibile. Si tratta di una mera richiesta e non di un avviso di addebito.

Trattandosi di reddito da attività libero professionale trova applicazione l'art. 3 del DM 24 novembre 1995, che prevede che il contributo sul reddito dovuto alla gestione separata di cui all'art.2, co.26, della legge n.335/95 va versato nei termini previsti per il pagamento dell'Irpef.

Tale termine, per l'anno 2014, era previsto dall'art. 17 del DPR. n.435/2001 quale modificato dall'art. 37, co.11, del d.l. n. 233/2006 conv., in legge n. 248/2006, che lo indicava nel 16 giugno dell'anno (successivo) di presentazione della dichiarazione, e quindi scadeva nel 16 giugno 2015.

Il termine di prescrizione vigente in materia era ed è quello quinquennale previsto dall'art. 3, co.9, della legge n.335/95, sicché il termine andava interrotto entro il 16/6/2020. Rispetto ad esso il primo atto interruttivo è dato dalla richiesta, tardiva, del 10/9/2020, peraltro risultante comunicata il 30/10/2020.

L'assunto dell'Inps per cui il termine decorrerebbe dal momento della presentazione della dichiarazione, sia perché l'Inps non avrebbe potuto rilevarlo prima ai sensi dell'art. 2935 c.c., sia comunque perché la mancata autoliquidazione del contributo integrerebbe occultamento doloso agli effetti dell'art. 2941 c.c., appare privo di fondamento.

Secondo l'orientamento di legittimità assolutamente prevalente, e qui condiviso, l'art. 2935 c.c., nel dire che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ha riguardo alla possibilità giuridica, e non fattuale, ossia al momento in cui il diritto matura e diviene esigibile, a prescindere dagli impedimenti soggettivi, ancorché determinati dal fatto del debitore

(Cass.2839/2018, 10828/2015, 15858/2003), senza che rilevi l'ignoranza del suo diritto da parte del creditore e la difficoltà del suo accertamento (Cass SU n. 21302/2017; Cass. 10828/2015). In coerenza con tale insegnamento, la S.C. ha già più volte condivisibilmente affermato che la prescrizione anche in questi casi decorre dal momento in cui scade il termine per il pagamento e non da quello in cui il credito viene dichiarato al fisco (Cass. 27950/2018, 14410/2019, 19403/2019, 5704/2021).

L'affermazione secondo la quale il termine di prescrizione non potrebbe decorrere prima che esso sia liquido ed esigibile appare ancor più priva di fondamento, posto che il credito contributivo nascente dalla percezione di un reddito in un dato anno è immediatamente liquido alla scadenza in quanto determinabile applicando ad esso la aliquota di legge, ed esigibile alla predetta scadenza siccome non soggetto a termine nè a condizione. Peraltro, non risulta esistere una regola o un principio di carattere generale per cui per far valere un diritto occorra che esso sia liquido, ossia già determinato o determinabile nel suo ammontare. Si pensi al danno alla salute per fatto illecito, liquidabile solo per via equitativa: seguendo l'assunto dell'Inps la prescrizione non decorrerebbe mai prima della sentenza.

Ugualmente inaccettabili le conseguenze dell'argomento sull'esigibilità: se il debitore non autoliquidasse mai il proprio contributo, da un lato la prescrizione non decorrerebbe mai, e dall'altro l'Inps non potrebbe neppure chiederla mancando un "presupposto di diritto".

Inconsistente appare pertanto anche il riferimento al fatto che l'art. 3 del DM 24 novembre 1995 commisuri il contributo al "10 per cento dei redditi stessi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche", posto che ciò non può certo significare che se il reddito non è dichiarato l'obbligazione non sorge.

Fallace appare il proposto parallelismo con l'obbligazione tributaria, riguardo alla quale può forse sostenersi che il diritto al pagamento del tributo tragga titolo dall'accertamento o dalla autoliquidazione, anche se, in verità, per principio generale (ossia salvo eccezioni) pare s'applichino anche lì le regole civilistiche (arg ex Cass. Cass. 10067/2914, 19193/2006).

Peraltro nella specie l'eccezione non giova all'Inps neppure in fatto, perché esso stesso documenta che la dichiarazione dei redditi del 2014 venne presentata dall'attore il 5/8/2015, quindi prima di 5 anni prima del 10/9/2020 (peraltro la richiesta risulta ricevuta il 30/10/2020).

Quanto all'ipotesi di sospensione del termine prescrizione prevista dall'art. 2941 n.8 c.c., essa ricorre solo, in base ad un orientamento al quale qui si ritiene di dover prestare adesione, quando il debitore abbia posto in essere una condotta intenzionalmente volta, in modo ingannatorio e fraudolento, ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, non essendo sufficiente che sia

soltanto omessa una prescrizione volta ad agevolare l'accertamento senza renderlo impossibile (Cass. 1222/2004, 26355/2005, 9113/2007, 21567/2014). Tali estremi non possono, ad avviso del giudicante, essere ritenuti sussistenti in un caso, quale quello di specie, in cui il debitore, pur non autoliquidandosi il contributo nella parte a ciò dedicata nella dichiarazione dei redditi, ve li abbia comunque dichiarati, tenendo un comportamento che rende impossibile addebitare a dolo ingannatorio la mera mancata autoliquidazione. Ed infatti appare evidente che l'Inps è venuto a conoscerlo ugualmente mediante informazioni al fisco perché il reddito era stato comunque dichiarato a questo come reddito libero professionale già nel 2015, informazione che l'Istituto ben avrebbe potuto acquisire e far valere in tempo utile per evitare che il termine spirasse.

Gli elementi che, nella più recente giurisprudenza in materia (v. in particolare Cass. 6677/2019), sembrano poter accreditare una inversione di tendenza in casi quale quello di specie non riflettono precisi principi di diritto, né potrebbero farlo, trattandosi di questione di merito, come di recente ribadito da Cass. 19403/2019. In effetti Cass. 6677/2019, lungi dall'affermare come principio di diritto che l'omessa compilazione del quadro RR integra occultamento doloso del debito, ha convalidato la sentenza che ciò aveva affermato nel caso sottoposto al suo esame con giudizio di fatto come tale esente da sindacato di legittimità, giudizio che peraltro non era stato censurato nel ricorso per cassazione presentato dal contribuente, che aveva censurato la decisione di merito in base ai principi sulla decorrenza del termine prescrizione, che non hanno nulla a che vedere coi principi che ne regolano la sospensione, e quindi in modo non pertinente rispetto alla "ratio decidendi".

Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., seguono la soccombenza.

Tali i motivi della decisione in epigrafe.

Così deciso in Roma il 10 maggio 2021

IL GIUDICE

(dr. Dario Conte)